



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia civile iscritta al n. 3734 del R.G.A.C per l'anno 2014 e promossa da

rappresentati e difesi dall'avvocato

ATTORI

CONTRO

BANCO DI
patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in
presso il difensore

, con il
SASSARI

CONVENUTO

OGGETTO: azione di accertamento negativo.

All'udienza del 29.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale del 29.9.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato _____, in proprio e quale rappresentante della società _____ srl,

_____ convenivano in giudizio Banco _____ spa (in seguito _____) perché, accertata la mancata pattuizione di interessi ultralegali, cms, capitalizzazione trimestrale e, in generale, di oneri accessori, venisse dichiarato non dovuto il saldo riportato dalla banca al 30.6.2014;

si riservava di proporre domanda di condanna alla consegna dei documenti in caso di mancata ottemperanza da parte della banca.

Chiedeva infine che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti per mancata sottoscrizione della banca;

che venisse accertata la non corretta applicazione delle clausole contrattuali pattuite;

che venisse accertato che i saldi riportati dalla banca non erano corretti, con conseguente rideterminazione delle poste dare/avere.

A sostegno della propria domanda allegavano che la società era titolare di un c/c n 18627, aperto prima del 1992, che alla data del 30.6.2014 recava un saldo negativo di euro 131.478,79 e lamentavano che tra le parti non erano mai stati pattuiti interessi ultralegali, cms o altri oneri accessori che invece, illegittimamente, la banca aveva applicato, così determinando un saldo negativo non dovuto.

Chiedeva che il giudice ordinasse alla banca l'esibizione dei contratti e degli estratti conto, già richiesti in via stragiudiziale senza esito.



Si costituiva in giudizio e sosteneva l'infondatezza della domanda del tutto sfornita di prova non avendo gli attori provveduto al deposito del contratto e degli estratti conto.

Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei pagamenti anche indebiti intervenuta in data antecedente i dieci anni dalla data dell'iscrizione dell'atto introduttivo.

Si opponeva alla richiesta di consegna documenti ex art 210 cpc.

Nel corso del giudizio il Giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dagli attori ex art 210 cc, rilevato che, già con raccomandata era stata richiesta la consegna dei documenti, aveva ordinato alla banca la consegna dei contratti e della serie continua degli estratti conto.

La convenuta, all'udienza del 7.10.2015, rifiutava di produrre tutti i documenti indicati nell'ordinanza del giudice e provvedeva alla sola produzione del contratto di apertura credito e degli estratti conto degli ultimi dieci anni allegando di non essere tenuta, neppure in presenza di un ordine del giudice, al deposito dei documenti più risalenti.

IN DIRITTO

E' necessario in primo luogo procedere alla qualificazione della domanda proposta come domanda di nullità parziale e di conseguente accertamento negativo del saldo.

Per l'effetto, come sostenuto dallo stesso convenuto, l'onere della prova spettava agli attori.

In tal senso del resto anche l'ordinanza in data 6.7.2015 dove espressamente si diceva che l'onere della prova spetta agli attori (Cass n 9201/2015).

Orbene gli attori hanno tentato di adempiere all'onere probatorio con la dovuta diligenza.



In primo luogo ed in via stragiudiziale hanno inviato raccomandata ricevuta dal convenuto in data 22.10.2014 e mai riscontrata.

Con la raccomandata detta gli attori hanno esercitato la facoltà derivante dal contratto in essere e relativa alla richiesta dei documenti inerenti il rapporto contrattuale, nel possesso della controparte.

Il convenuto, pacificamente, non ha mai dato riscontro alla richiesta.

La medesima richiesta è stata in seguito reiterata con l'atto introduttivo del presente giudizio e con le memorie istruttorie cui ha fatto seguito l'ordine del giudice che la banca ha rifiutato di adempiere.

La convenuta, che non ha richiesto la revoca del provvedimento, né ha dedotto di non essere al possesso dei documenti, si è semplicemente rifiutata di consegnarli allegando che i documenti ultradecennali non dovevano essere consegnati in forza del disposto dell'art 119 TUB.

Tali considerazioni sono del tutto prive di fondamento.

In primo luogo si osserva che il titolo in forza del quale veniva richiesta la consegna è un provvedimento giudiziale efficace e come tale vincolante, e che a nulla rileva opporre che l'art 119 TUB non obbliga la banca alla conservazione dei documenti per oltre un decennio poiché tale considerazione è del tutto irrilevante in presenza di un ordine del giudice.

Come chiarito con l'ordinanza del 16.11.2015 l'obbligo di conservazione dei documenti ha il fine di garantire la conoscibilità dei documenti contabili ai terzi per garantire la trasparenza e la pubblicità delle attività di impresa, ma non limita in alcun modo l'onere probatorio (Cass n Sez I 2.8 2013).

Non solo, non esclude né limita il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto anche quando, come nel caso



in esame, il correntista richianda alla banca la copia dei documenti relativi al rapporto contrattuale.

Il rifiuto della consegna dei documenti sulla semplice considerazione che si tratta di documenti ultradecennali è illegittima e contraria alla buona fede contrattuale.

Il rifiuto di ottemperare all'ordine del giudice non trova alcuna giustificazione dunque, anche perché la banca non ha mai allegato di non aver più la disponibilità dei documenti, ma ha semplicemente ritenuto di violare l'ordine interpretando (in maniera del tutto errata peraltro) una norma, compito, questo, che invece spetta al giudice.

Se il convenuto ritiene che l'interpretazione della legge come effettuata dal giudice è errata dovrebbe impugnare i provvedimenti e non certo disapplicarli in maniera del tutto arbitraria.

In conclusione, ritenuto che l'obbligo di consegna dei documenti trovi la sua fonte negli art 1374 e 1375 cc , oltre che nell'art 119 TUB;
che il limite decennale sia riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, per l'effetto, nel caso in cui la banca sia al possesso dei documenti anche più risalenti (come nel caso in esame) sia tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede;
che dunque la pretesa della documentazione bancaria costituisce un diritto autonomo nascente appunto dall'obbligo di correttezza (ex multi Cass 11004/2006);
che l'ordine di consegna deve dunque essere confermato e che il rifiuto di adempimento da parte della banca porta a ritenere assunto l'onere probatorio da parte degli attori, con il conseguente accoglimento della domanda ai sensi dell'art 116 co II cpc e 115 cpc;
che, in particolare, la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti necessari per la decisione del giudizio insieme con la mancata espressa e precisa contestazione dei fatti allegati dagli attori e



relativi alla mancata pattuizione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, porta a ritenere che in realtà sotto questo profilo la domanda sia fondata e debba essere accolta.

Considerato, di conseguenza, che il saldo riportato al 30.6.2014 non può essere considerato corretto, dichiara l'illegittimità del saldo contestato.

Rigetta l'istanza di nomina del consulente tecnico, poiché pacificamente la consulenza non costituisce mezzo di prova ma solo strumento per valutare elementi in atti.

Stante la mancata produzione dei documenti necessari la consulenza avrebbe dunque natura meramente esplorativa, per l'effetto non potrà essere disposta.

Rigetta inoltre la domanda di condanna alla consegna dei documenti tardiva poiché proposta solo con le memorie conclusionali (nell'atto di citazione, pag 7, gli attori si erano semplicemente riservati di proporre domanda per la consegna).

Le spese seguono la soccombenza.

Visto l'art 96 uc CPC, rilevato che il comportamento processuale del convenuto, che ha espressamente rifiutato di consegnare documenti in suo possesso oggetto di ordine di esibizione da parte del giudice, integri gli estremi della resistenza in giudizio con mala fede, condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 1200 (determinata tenendo conto del valore della causa e della sua durata).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,

accertata la nullità parziale del contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio;

dichiara l'illegittimità del saldo riportato al 30.6.2014.



Condanna il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 13.430 (valore 252.001-260.000 parametri medi), oltre spese, anche generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Visto l'art 96 uc CPC condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori (in quote uguali tra loro) della somma di euro 1200.

Sassari li, 19.2.2017.

IL GIUDICE

(Dott. G.M.Mossa)

IL CANCELLIERE

